

# COMUNE DI CARAMANCICO TERME

*Provincia di Pescara*

Organo di Revisione Economico-Finanziario

*VERBALE N. 8 DEL 24-05-2021*

**OGGETTO:** “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2021”: APPROVAZIONE

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n.260 del 24/05/2021.

## IL REVISORE

- Visto l’art.239 del Dlgs 267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, il quale:
  - al comma 1, lett. b), n.7, prevede che l’Organo di revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;
  - al comma 1 bis, prevede che *“nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione della Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.153, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”*;
- vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale sopra evidenziata, ad oggetto “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta municipale propria (I.M.U.) 2021: approvazione;

## DATO ATTO

- che a far data dal 1° gennaio 2014 era in vigore l’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” i cui presupposti impositivi risultano connessi, da un lato, al possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, dall’altro, all’erogazione e alla fruizione dei servizi Comunali e che,

secondo lo schema introdotto dal Legislatore, l'Imposta Unica Comunale risultava composta di tre distinti tributi;

- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: "... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...", e dall'altro che: "... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...".
- che, altresì, l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla citata nuova legge 160/19;
- che l'art. 1 comma 48 della Legge 30/12/2020 n. 178 che ha disposto quanto segue: "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."
- che l'allegato schema del nuovo regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale, e dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento stesso, si rimanda alle disposizioni dell'art. 1 commi da 738 a 783 della legge 27/12/2019, n. 160 e dell'art. 1 comma 48 della legge 30/12/2020, n.178;
- Attesa quindi la necessità di aggiornare il regolamento di che trattasi in ragione del novellato quadro normativo per fornire compiuta disciplina agli aspetti per i quali la norma richiamata rimanda alla regolamentazione locale, introducendo nello stesso il seguente articolo 9bis:
  - Art. 9bis - RIDUZIONI DELL'IMPOSTALa riduzione del 50% dell'imposta prevista, a partire dall'anno 2021, dall'art. 1 comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (riportato in appendice) è applicabile a un'unica unità immobiliare a uso abitativo, e pertanto il soggetto passivo che possiede più alloggi in Italia è tenuto a presentare dichiarazione al Comune nel quale è ubicato l'immobile su cui si richiede l'agevolazione, barrando la casella riduzione e indicando nelle annotazioni che ricorrono i requisiti richiesti, con allegata autocertificazione circa il possesso degli stessi.

### **CONSTATATO**

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti

*dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...”;*

- Visto l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, che dispone il differimento al 30 Aprile 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- 
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio del settore Dott.ssa Anna Maria Melideo del 24/05/2021;

#### **VISTI**

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Dlgs 267/2000(TUEL);
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

#### **ESPRIME**

per quanto di sua competenza parere favorevole al nuovo “Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)”, così come proposto al Consiglio Comunale dell'Ente. Concorda in merito alle forme di pubblicità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Caramanico Terme, 24/05/2021

**Il Revisore dei Conti**

Dott.ssa Ada Pechini

